

ALLEGATO 2

Testo coordinato del dispositivo dell'ordinanza commissariale n. 14/2023 – aggiornamento ottobre 2025

(Art. 1, c. 2)

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

~~1. La presente ordinanza disciplina i criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze, nonché ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive situati e situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.~~ **Le disposizioni di cui alla presente ordinanza disciplinano le modalità e i termini per la determinazione, la concessione, l'erogazione, l'eventuale revoca, totale o parziale, e la conseguente restituzione dei contributi di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: il DL 61 del 2023) nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi calamitosi verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, limitatamente agli immobili a uso residenziale e relative pertinenze, nonché ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive situati, ai sensi dell'articolo 20-bis del citato decreto-legge, nei predetti territori.**

1-bis A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Nel seguito del presente provvedimento con la definizione di “eventi calamitosi” si intendono sia gli eventi individuati al comma 1, sia quelli individuati al presente comma.

2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche:

a) agli edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza limitatamente alle parti comuni;

b) agli edifici/unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche sfitte alla data dell'evento;

c) agli edifici/unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche, che alla data dell'evento, risultavano nella disponibilità di imprese, persone giuridiche, enti e/o associazioni sulla base di un valido titolo regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario abbia delegato il proprietario alla presentazione della domanda di contributo o qualora il titolo di disponibilità si sia risolto;

d) alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche non aventi natura pertinenziale rispetto alla unità immobiliare;

e) ai terreni agricoli di proprietà di persone fisiche che, alla data dell'evento risultavano affittati ad aziende produttive o agricole con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario non intenda presentare la domanda di contributo.

e-bis) alle aree verdi limitrofe agli edifici/unità immobiliari di cui al presente comma limitatamente alla parte danneggiata;

e-ter) alle strade poderali e interpoderali danneggiate che costituiscano via di accesso ad edifici anche non danneggiati purché non collabenti.

~~3. La presente ordinanza non regola i contributi per l'eventuale delocalizzazione, previa demolizione di edifici distrutti o danneggiati e dichiarati inagibili e sgomberati, per i quali la relativa ricostruzione in sito non sia possibile in base ai piani di assetto idrogeologico, agli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati, a seguito dell'evento alluvionale, dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile. I contributi per la delocalizzazione di edifici a uso residenziale nei casi previsti dall'art. 20-sexies del DL 61 del 2023 sono disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 53 del 2025.~~

4. Ai fini della presente ordinanza sono adottate le seguenti definizioni:

a) contributo concesso: così come previsto all'articolo 20-sexies del **DL 61 del 2023** ~~decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~ è l'importo che, ~~tramite uno o più decreti,~~ al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altri contributi, il Commissario straordinario, ~~nel limite massimo del contributo riconosciuto, concede sulla base dell'istruttoria del~~ **della determinazione dell'importo del contributo spettante effettuata dal** Comune provvede alla concessione tramite uno o più decreti alla nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

b) danno periziato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal ~~soggetto~~ **bene immobile**, risultanti da una perizia asseverata ~~e=giurata,~~ redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.) ~~che esprime, sotto la sua responsabilità, una valutazione di tipo quantitativo e qualitativo, conforme alle competenze a lui attribuite dalla normativa vigente, riguardante la specifica tematica connessa alla quantificazione del danno patito. Nel caso di immobili per i quali sussista la necessità di demolizione e ricostruzione, e solo in questa fattispecie, la perizia è giurata, in ordine alla quale il professionista, in regola con gli obblighi formativi e con gli adempimenti fiscali, giura di aver bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità.~~ **ed è così suddiviso:**

b.1 danno lieve: importo per la riparazione del danno, al lordo di ogni onere, pari o superiore ad euro 15.000,00 ed inferiore ad euro 30.000,00, alla cui riparazione si provvede ricorrendo a interventi da realizzare esclusivamente in edilizia libera, ovvero danno inferiore ad euro 30.000,00 alla cui riparazione si provvede ricorrendo ad interventi diversi da quelli da realizzare in edilizia libera. A tale importo vanno aggiunte le spese tecniche e può essere aggiunto il contributo forfetario per i beni mobili;

b.2 danno grave: importo per la riparazione del danno, al lordo di ogni onere, pari o superiore ad euro 30.000,00, alla cui riparazione si provvede ricorrendo a qualsiasi tipo di intervento. A tale importo vanno aggiunte le spese tecniche e può essere aggiunto il contributo forfetario per i beni mobili;

b-bis) danno rilevato: rappresenta la totalità dei danni subiti dal bene immobile, risultanti dall'apposita documentazione redatta da un professionista abilitato iscritto a un ordine professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito edile, agronomo, ecc.). Nel caso in cui si

tratti di danni minori, il cui relativo ammontare sia inferiore a euro 15.000,00, al lordo di ogni altro onere, e alla relativa riparazione si provveda ricorrendo esclusivamente a interventi da realizzare in edilizia libera, si procede ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 14-bis.

Articolo 2

(Riconoscimento dei danni e modalità di concessione dei contributi)

1. Ai sensi dell'articolo del 20-sexies **DL 61 del 2023** ~~decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 in merito ai criteri attraverso i quali possono essere erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sia per gli interventi già eseguiti e rendicontabili sia per quelli non ancora eseguiti e, comunque, entro i limiti delle risorse disponibili, per far fronte a specifiche tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali,~~ il contributo in favore dei soggetti privati interessati verrà riconosciuto esclusivamente per le spese riconducibili ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle unità immobiliari, **fino al 100 per cento delle spese occorrenti e, comunque, entro i limiti delle risorse disponibili,** e per la riparazione/sostituzione dei beni mobili distrutti o gravemente danneggiati non registrati **con le modalità ed entro i limiti di importo previsti dal comma 6-quater, del medesimo articolo 20-sexies,** ad eccezione delle somme relative a spese rendicontate nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per l'immediato sostegno (C.I.S.) di cui ai provvedimenti emergenziali adottati dalle autorità di protezione civile a seguito degli eventi calamitosi di cui trattasi.

2. ~~[Soppresso] In esito alla ricognizione dei danni effettuata, il contributo determinato sarà riconosciuto nei limiti di quanto precedentemente indicato, per la quota parte eccedente la misura di euro 5.000,00 (cinquemila/00) eventualmente già riconosciuta, per i medesimi interventi alle singole unità immobiliari quale contributo di immediato sostegno e secondo le modalità successivamente specificate.~~

3. Il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria e all'accertamento del danno da parte dei comuni territorialmente competenti, provvede, con ~~un primo decreto, al riconoscimento del danno e a concedere,~~ nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, i contributi di cui all'articolo 20-sexies del **DL 61 del 2023** ~~decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,~~ a tutte le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 1, che abbiano subito dei danni, fino al 100 per cento delle spese ammissibili, con le seguenti modalità:

a) per gli importi fino a euro 20.000,00 (ventimila/00), l'intero valore del danno riconosciuto. Gli importi saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;

2) a saldo, la quota rimanente, pari al 50 per cento del contributo concesso, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli;

3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate;

b) per gli importi superiori a euro 20.000,00 (ventimila/00), una prima misura pari almeno a euro 20.000,00 (ventimila/00). In relazione alle risorse finanziarie che, successivamente, saranno assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-septies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario provvede, con uno o più decreti, alla concessione di ulteriori quote di contributi, fino alla concorrenza dell'importo complessivo del danno riconosciuto. Detti contributi saranno erogati:

1) a titolo di anticipazione, in esito al primo decreto di concessione, nei limiti del 50 per cento della prima misura di contributo concesso. I decreti di concessione delle ulteriori quote di contributi, concessi ai sensi della presente lettera b), rechneranno l'importo dell'integrazione della quota di anticipazione da erogare;

2) a saldo, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli, la differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l'importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione di cui alla presente lettera b), e quanto erogato a titolo di anticipazione. Nel caso in cui le risorse non fossero disponibili nella loro interezza, resta salva la possibilità di emettere ulteriori decreti di concessione per l'erogazione della quota parte rimanente;

3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate;

b-bis) a decorrere dalla data di operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati che sarà comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale della struttura commissariale e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, le modalità di lettere a) e b), indipendentemente dal relativo importo, sono sostituite dalle seguenti salvo i casi di cui al comma 3-quater:

1) un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50 per cento del totale del contributo concesso;

2) un ulteriore acconto, pari al 40 per cento del contributo concesso, su richiesta dell'interessato che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e allegghi la relativa attestazione della spesa utilizzando il modello in allegato alla presente ordinanza (allegato 9) giustificativa dell'avvenuto sostenimento della spesa pari almeno all'80 per cento sul primo acconto erogato. Per tutti gli interventi di cui all'art. 1 c.4 lettera b2, l'interessato, al fine di richiedere l'ulteriore acconto dovrà rendicontare la spesa sostenuta con le modalità di cui all'art. 10, comma 4;

3) un saldo fino al massimo del 10 per cento all'esito della conclusione degli interventi e previa rendicontazione del contributo concesso;

4) in unica soluzione, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese siano state sostenute e quietanziate, a condizione che si sia conclusa la rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli o che la stessa sia prodotta congiuntamente alla domanda di contributo;

c) per i beni mobili danneggiati/distrutti, il contributo è riconosciuto, entro il massimale complessivo di euro 6.000 per unità immobiliare, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi concessi e/o percepiti a titolo di rimborso per i danni subiti dai beni della stessa fattispecie sul minor valore tra:

1) la spesa per la riparazione/sostituzione dei beni mobili come da perizia asseverata - Allegato 3, sezione 6, quantificazione economica per la riparazione/sostituzione dei beni mobili non registrati;

2) l'importo parametrico determinato in base al numero e alla tipologia dei vani, forfetariamente quantificato in euro 3.200 per la cucina, nonché ulteriori euro 700 per ciascuno degli altri vani (anche se accessori diretti o indiretti).

3-bis. A decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, lettera b-bis):

- 1) per gli interventi e le spese volti al ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e delle relative pertinenze che presentino danni minori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b1, la rendicontazione è semplificata ed è disciplinata dal successivo articolo 14-bis;
- 2) per gli interventi e le spese volti al ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e delle relative pertinenze che presentino danni lievi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b.1, la rendicontazione è semplificata ed è disciplinata dal successivo articolo 10;
- 3) per gli interventi e le spese volti al ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e delle relative pertinenze, che presentino danni gravi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b.2, la rendicontazione è quella ordinaria, di cui al successivo art. 10 commi 4 e seguenti.

3-ter. A decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, lettera b-bis), il contributo per danni subiti ai beni mobili non registrati di cui al comma 3, lettera c), riconosciuto ai sensi del comma 6-*quater* dell'articolo 20-sexies del DL 61 del 2023 in aggiunta a quanto previsto per interventi e spese di cui al comma 3-bis, punti 2) e 3), è assegnato in unica soluzione, al momento dell'erogazione dell'acconto del 50% e in aggiunta a tale somma, entro il massimale complessivo di euro 6.000 per unità immobiliare, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi concessi e/o percepiti a titolo di rimborso per i danni subiti dai medesimi beni, e il relativo importo è determinato secondo un calcolo parametrico a valere sul numero e sulla tipologia dei vani danneggiati, forfettariamente quantificato in euro 3.200 per la cucina, nonché ulteriori euro 700 per ciascuno degli altri vani (anche se accessori diretti o indiretti). Alle procedure per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi per i beni mobili di cui al presente articolo si provvede secondo quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 6-*ter*.

3-quater. I beneficiari dei contributi che hanno già proceduto con le modalità di cui al comma 3, lettere a) e b) che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, lettera b-bis, hanno ricevuto unicamente l'acconto nella misura del 50 per cento di cui ai punti 1) delle citate lettere a) e b), possono richiedere l'applicazione di quanto previsto dai punti 2) e 3) della medesima lettera b-bis.

3-quinquies. I beneficiari dei contributi di cui al comma 3, lettera c) già concessi o erogati in misura inferiore all'importo forfetario determinato ai sensi dell'articolo 9-bis alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, lettera b-bis, possono richiedere l'integrazione del contributo spettante in conformità a quanto previsto nel citato articolo 9-bis, presentando apposita richiesta utilizzando il modello in allegato alla presente ordinanza (allegato 10). Il Comune, accertata la spettanza di quanto richiesto, provvede a trasmettere al Commissario straordinario la proposta di concessione del necessario contributo integrativo previsto senza ulteriori formalità.

Articolo 3

(Tipologie di intervento e costi ammissibili a contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 2 della presente ordinanza è concesso per:

- a) **l'integrale** ripristino strutturale e funzionale dell'edificio danneggiato (unità immobiliari, pertinenze e parti comuni), limitatamente ai danni relativi a:
 - 1) elementi strutturali verticali e orizzontali;
 - 2) finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
 - 3) serramenti interni ed esterni;

- 4) impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari), elettrico, fotovoltaico, solare termico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, climatizzazione, video-sorveglianza;
 - 5) ascensore, montascale;
 - 6) pertinenze, comprese le recinzioni, per la quota di proprietà ove le stesse siano direttamente funzionali all'abitazione;
- b) **gli** interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall'abitazione, dal fabbricato e/o pertinenze e/o dalla relativa area esterna pertinenziale;
 - c) **il** ripristino di aree e fondi esterni **necessari, comprese le strade poderali ed interpoderali**, per l'accesso e fruizione dell'abitazione o delle sue pertinenze, **nonché le aree verdi limitrofe agli edifici/unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 2 limitatamente alla parte danneggiata;**
 - d) **il** ripristino, anche parziale, dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale in cui è presente, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione;
 - e) **i** servizi tecnici di impresa per indagini geognostiche, sondaggi, analisi di laboratorio, caratterizzazione meccanica dei materiali, rilievi topografici, *laser scanner*, drone, restituzioni grafiche e quanto propedeutico e funzionale alle attività peritali e tecnico- professionali, i cui costi dovranno essere riferiti ai prezziari regionali;
 - f) **le** eventuali attività di messa in sicurezza all'interno di aree private, ~~non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive~~, per eventi franosi che risultino espressamente indicati nella perizia asseverata e nella scheda rilevazione danni. In tal caso, la domanda di contributo è presentata dal proprietario;
 - g) il ripristino dei terreni non pertinenziali ~~e non adibiti ad attività sociali, economiche e produttive~~, danneggiati, con particolare riferimento alla rimozione di fango e detriti, nel rispetto delle norme di carattere ambientale. In tal caso, la domanda di contributo è presentata dal proprietario;
 - h) **gli** eventuali adeguamenti di sicurezza, obbligatori per legge, per gli impianti preesistenti alla data dell'evento calamitoso e danneggiati dal medesimo evento;
- h-bis) gli interventi per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico (quali drenaggi profondi, opere di consolidamento di versanti, comprensive di eventuali interventi di rimodellamento morfologico dei versanti stessi anche attraverso la ricostituzione e il ripristino della vegetazione forestale compromessa dall'evento calamitoso, funzionali a mantenere e migliorarne le condizioni di stabilità nonché alla tutela della biodiversità) purché strettamente funzionali agli interventi di cui all'articolo 1 e aventi nesso causale con gli eventi calamitosi di cui trattasi, inclusi dissesti geomorfologici e frane . In tale ambito, può essere ricompresa la messa in sicurezza delle aree pertinenziale cortiliva e della viabilità privata qualora ricada nell'area privata in dissesto in cui insiste il fabbricato, i lavori di carattere strutturale per la conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore (fossi, canali e rii) non demaniale e di proprietà privata; realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale (in acque non demaniali e di proprietà privata) prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria forestale (briglie, traverse, muretti, palificate, gradonate, terrazzamenti, ecc.); drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.). Rientrano anche gli interventi eseguiti su aree pubbliche, comprensive quelle demaniali, utilizzate in regime di concessione per i quali il beneficiario abbia ottenuto il nulla osta all'esecuzione dell'intervento dell'Ente proprietario; in tali casi**

alla domanda non deve essere allegata la rinuncia al contributo da parte dell'Ente proprietario.

1-bis Per la sola Regione Emilia-Romagna, nei casi in cui un immobile sia risultato ripetutamente danneggiato dagli eventi calamitosi e il contributo spettante per gli eventi del maggio 2023 sia stato già concesso, ma gli interventi non risultassero ultimati al verificarsi dei nuovi danni occorsi in seguito al maggio 2023, viene riconosciuto un ulteriore contributo relativo agli eventi successivi a quelli del maggio 2023, con conclusione del relativo procedimento e riduzione del contributo già concesso a copertura dei soli interventi eseguiti al verificarsi del nuovo danno, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e su attestazione documentata del professionista abilitato. A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno.

1-ter Per la sola Regione Emilia-Romagna per gli edifici nuovamente danneggiati dagli eventi calamitosi di cui trattasi e precedentemente oggetto di concessione del contributo per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo.

1-quater Per la sola Regione Emilia-Romagna, per gli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi del maggio 2023 per i quali siano stati effettuati interventi di riparazione, ma non sia stata presentata la domanda di contributo e che siano stati successivamente nuovamente danneggiati dagli eventi dei mesi di settembre e ottobre 2024, possono essere presentate due distinte domande di contributo, ciascuna relativa alle lavorazioni eseguite e documentate, dando evidenza attraverso idonea documentazione (documentazione fotografica, fatture, bonifici, etc.) delle lavorazioni eseguite in relazione allo specifico evento. Il Comune procede alla relativa istruttoria a partire da quella relativa all'evento del maggio 2023.

2. Saranno inoltre riconosciuti oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per traslochi o depositi temporanei **o locazioni di magazzini per le medesime finalità**, a seguito degli eventi ~~alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023~~ calamitosi di cui trattasi.

~~1-~~

~~3. [Soppresso] seguenti beni mobili, non registrati, presenti nell'abitazione/pertinenza alla data degli eventi calamitosi, quali: arredi; elettrodomestici; stoviglie; utensili di uso comune, ove gli stessi abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali in parola, sono da ricomprendersi nel contributo di cui all'art. 2, comma 2, lett. c). potranno essere elencati come beni danneggiati nella perizia asseverata. Tale elenco varrà ai fini peritali laddove la norma dovesse prevedere in futuro la possibilità di contributo per tali beni.~~

4. In caso di immobili che, alla data dell'evento, risultavano locati o in comodato a uso abitativo con contratto regolarmente registrato e presentino danni sia all'immobile che ai beni mobili in esso presenti, qualora questi ultimi siano, tutti o in parte, di proprietà dell'affittuario, **la domanda** può essere presentata dal proprietario, con delega da parte dell'affittuario/comodatario ovvero dall'affittuario/comodatario, con delega da parte del proprietario. Ai fini dell'erogazione del contributo da parte del Commissario straordinario, il beneficiario si identifica con colui il quale ha presentato la domanda di contributo. Nel caso in cui il proprietario abbia ricevuto la delega (per la presentazione della domanda) da parte dell'affittuario o viceversa, sono ammesse a contributo anche le fatture intestate al delegante.

5. In caso di edifici misti, ovvero unità immobiliari adibite ad uso residenziale e attività produttiva, l'istanza di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza contiene le spese relative alle unità immobiliari a destinazione residenziale e le relative pertinenze e le opere sulle parti comuni. L'istanza di contributo per le opere sulle parti di proprietà esclusiva delle unità immobiliari a destinazione produttiva e per i rimborsi relativi alle scorte ed ai beni mobili strumentali delle attività produttive, dovrà essere presentata separatamente, secondo i criteri e le modalità stabilite ~~da altra ordinanza~~ **dall'ordinanza commissariale n. 11/2023 e successive modifiche e integrazioni.**

6. La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso** per effetto di aggiudicazione o assegnazione in una procedura di pignoramento immobiliare come prevista dall'articolo 555 del Codice di Procedura Civile, purché l'atto di pignoramento sia stato trascritto ai sensi dell'articolo 2693 del Codice Civile prima della data degli eventi ~~alluvionali del 1° maggio 2023~~ **calamitosi di cui trattasi**.

6-bis La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento ~~alluvionale~~ **calamitoso** per successione ereditaria.

6-ter La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che alla data dell'evento rivestivano la qualifica di promissari acquirenti purché il contratto preliminare di vendita sia stato stipulato prima della data degli eventi ~~alluvionali del 1° maggio 2023~~ **calamitosi di cui trattasi** e nei 180 giorni successivi **alle rispettive date** ~~a tale data~~ il contratto definitivo di vendita sia stato regolarmente registrato e trascritto.

7. Nei casi di necessità di demolizione e ricostruzione di immobili **oggetto di ordinanza sindacale di demolizione per pubblica e privata incolumità, ovvero nel caso in cui sia documentata** ~~essi come attestato~~ dalla perizia ~~asseverata~~ **giurata** del professionista incaricato **la convenienza dell'intervento di demolizione e ricostruzione in sito rispetto alla riparazione** ~~o oggetto di ordinanza sindacale di demolizione per pubblica e privata incolumità~~, è previsto un costo convenzionale, quale valore massimo di contributo concedibile, ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico, articolato per classi di superficie complessiva **calcolata in conformità alla normativa territorialmente vigente per l'edilizia residenziale pubblica**, oltre IVA, se non recuperabile. Gli importi parametrici sono 1900 euro/mq fino a 200 mq, 1650 euro/mq da 200,01 mq a 350 mq, 1500 euro/mq oltre i 350,01 mq. Il costo convenzionale include il costo di costruzione, compresi gli impianti, le spese tecniche, i costi di perizia e di ogni altro adempimento dei professionisti ai fini dell'espletamento delle attività indicate nella presente ordinanza. **Sono escluse le spese per la demolizione del fabbricato e lo smaltimento delle macerie, che vengono compensate a parte per l'importo massimo ammissibile di 150 euro/mq oltre IVA, se non recuperabile, della superficie lorda.**

7-bis. Gli importi parametrici di cui al comma 7 sono aggiornati come segue: 2200 euro/mq fino a 200 mq, 1900 euro/mq da 200,01 mq a 350 mq, 1700 euro/mq oltre i 350,01 mq. I nuovi importi si applicano per la determinazione dei contributi relativi alle domande presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente ordinanza, nonché, su istanza degli interessati, alle domande già presentate, ma per le quali, alla medesima data di pubblicazione, non sia ancora stato adottato il provvedimento di concessione. In tal caso è richiesta la presentazione dell'aggiornamento della relativa documentazione. Decorso 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, in assenza della presentazione del richiesto aggiornamento della documentazione, l'istanza viene istruita utilizzando gli importi parametrici di cui al comma 7.

8. Rientrano tra le spese ammissibili anche le spese tecniche, comprensive degli onorari dei professionisti abilitati o consulenti. Tali spese sono computate ~~nel costo dell'intervento, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti:~~ **sull'importo al netto di IVA dell'intervento ammesso e maggiorate di IVA ed oneri di legge se quest'ultima costituisce un costo per l'impresa che esegue i lavori incaricata dal beneficiario, ai fini del contributo previsto dalla presente ordinanza, secondo le seguenti percentuali massime calcolate sugli importi riconosciuti:**

- a) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, **coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, rendicontazione delle spese**, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto per le singole unità immobiliari: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed

euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ed euro 100.000,00 (centomila/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 100.000,01 (centomila/01);

- b) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, **coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, rendicontazione delle spese**, ovvero altre figure professionali tecniche necessarie per la realizzazione del progetto per le parti comuni: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 100.000,00 (centomila/00); 8% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 100.000,01 (centomila/01) ed euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 150.000,01 (centocinquantamila/01) ed euro 200.000,00 (duecentomila/00); 5% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 200.000,01 (duecentomila/01);
- c) spese per consulenze propedeutiche al progetto, progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza, **coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, rendicontazione delle spese**, ovvero altre figure professionali tecniche **necessarie per la realizzazione del progetto** nei casi di demolizione e ricostruzione non ricompresi all'articolo 1, comma 3, della presente ordinanza: 10% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); 6% sul costo complessivo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 250.000,01 (duecentocinquantamila/01);
- d) perizia asseverata, ~~perizia giurata~~ e scheda rilevazione danni su immobili, strutture, impianti e beni mobili non registrati, **comprese le spese per la presentazione della domanda di contributo**: 4% sul costo degli interventi per importi dei lavori inferiori a euro 20.000,00 (ventimila/00); 3% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 20.000,01 (ventimila/01) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00); 2% sul costo degli interventi per importi dei lavori compresi tra euro 50.000,01 (cinquantamila/01) ed euro 100.000,00 (centomila/00); 1% sul costo degli interventi per importi dei lavori superiori a euro 100.000,01 (centomila/01). Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

I compensi e gli onorari professionali, ammissibili a contributo ai sensi del presente comma, sono da intendersi al lordo dell'IVA e cassa professionisti e non potranno comunque essere superiori ai limiti massimi di equo compenso di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, con riferimento all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e/o al decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, per le prestazioni in essi contenute ~~e dovranno essere giustificati con le relative parcelle. In caso di rideterminazione giudiziale del compenso pattuito nessuna integrazione del contributo già erogato sarà dovuto dal Commissario straordinario.~~

8-bis Per gli interventi di cui all'articolo 14-bis, per le spese tecniche di supporto all'istanza ed alla rendicontazione è riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo pari al 6%, calcolato sul costo dell'intervento, e comunque non inferiore ad euro 750,00.

8-ter È ammissibile richiedere i contributi di cui all'articolo 20-sexies del DL 61 del 2023, per interventi già effettuati e completati, dietro presentazione contestuale della documentazione necessaria alla concessione ed erogazione del contributo, nonché alla rendicontazione delle spese effettuate. In tal caso, previa istruttoria, il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione, fatta salva la verifica del nesso di causalità con gli eventi calamitosi.

Articolo 3-bis *(Deroghe)*

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, i Comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal Comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo Sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalità asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Articolo 4 *(Tipologie di interventi o danni esclusi dall'ambito di applicazione dell'ordinanza)*

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente ordinanza e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) gli immobili, di proprietà di un'impresa, destinati, alla data dell'evento calamitoso, all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; ~~per tali immobili trova applicazione ulteriore specifica ordinanza;~~
- b) le aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenti al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato a meno che tali aree non rientrino nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere f), g), **h) e h-bis)** della presente ordinanza;
- c) i fabbricati, e relative pertinenze, o porzioni di fabbricati, realizzati in assenza o difformità del titolo edilizio, salvo che, alla data della domanda, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti i relativi titoli abilitativi, in sanatoria. Sono fatti salvi i fabbricati, o porzioni di fabbricati (e relative pertinenze), realizzati ante 1967 per i quali non vi era obbligo di titoli edilizi e sui quali sia dimostrato/asseverato, con ogni valenza probante, la mancanza sull'immobile di interventi edilizi o equipollenti - successivi al 1967 - che avrebbero necessitato obbligatoriamente di titoli abilitativi;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento, risultavano dichiarati inabitabili o inagibili o in corso di costruzione se non in regola con la normativa edilizia;
- f) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti.
- g) ~~[Soppressa] beni mobili (a meno che, con successivo atto normativo, non sia per essi previsto un contributo);~~

2. Nelle attività di ripristino e di riparazione dai danni, non possono essere oggetto di contributo le

migliorie che non siano legate agli adeguamenti normativi attinenti alla sicurezza o agli aspetti igienico-sanitari, nonché le eventuali installazioni di impianti non presenti all'atto degli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi**.

3. La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività di edilizia libera, a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante “*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222*”. Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'articolo 20-septies, comma 5, del **DL 61 del 2023** ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.

Articolo 5

(Procedura e termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei contributi)

1. L'istanza di riconoscimento ~~dei~~ **per tutte le tipologie di contributi di cui alla presente ordinanza, fatta eccezione per quella relativa ai danni minori, che è regolata dalle disposizioni specifiche contenute nell'articolo 14-bis**, è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. La domanda è compilata secondo il modello in allegato 1 alla presente ordinanza, e dovrà recare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per le necessarie comunicazioni. Ad essa sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio **quando previsto**:

- a) la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato (modello in allegato 2 alla presente ordinanza), **fatta eccezione per i beni mobili per i quali a decorrere dalla comunicazione della operatività delle necessarie modifiche ai sistemi informatizzati di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b-bis), non si procede alla rilevazione del danno, ma il contributo è riconosciuto in misura forfetaria con riferimento ai vani danneggiati, che devono essere indicati nell'apposita sezione dell'allegato 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20-sexies, comma 6-quater, del DL 61 del 2023 e dell'articolo 2, comma 3 della presente ordinanza;**
- b) la perizia tecnica asseverata ~~e giurata (nei casi previsti)~~, rilasciata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi** (modello in allegato 3 alla presente ordinanza);
- c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l'entità del contributo richiesto **ovvero, per gli interventi in edilizia libera rientranti nel danno lieve, la descrizione degli interventi proposti, unitamente ad un elenco analitico che rechi il dettaglio delle lavorazioni e dei relativi costi;**
- c-bis) i contratti sottoscritti con professionisti e imprese ovvero i preventivi accettati laddove non si fosse ancora pervenuti alla sottoscrizione degli atti definitivi o laddove per la tipologia di lavori, il preventivo accettato sia sostitutivo del contratto. Laddove**

L'accordo sia stato raggiunto in forma verbale, limitatamente ad appalti per importi limitati, il beneficiario potrà redigere – ora per allora – una dichiarazione sostitutiva nei modi e nelle forme di cui al d.p.r. n. 445 del 2000.

2. L'istanza compilata dovrà essere inoltrata dai soggetti legittimati ai comuni utilizzando le tre distinte piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, a cura ~~dei~~:

a) **del** proprietario dell'immobile, alla data dell'evento **calamitoso**, eventualmente munito di delega da parte dell'affittuario/comodatario (allegato 4 alla presente ordinanza) nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4;

b) **dell'**usufruttuario/affittuario/comodatario dell'immobile, alla data dell'evento **calamitoso**, **sia per i beni di sua proprietà di cui all'art. 3, comma 4, sia laddove intenda farsi accolto dell'onere** del ripristino e delle connesse spese sull'immobile; in tal caso, alla domanda va allegata **la delega e l'eventuale** dichiarazione di rinuncia al contributo da parte del proprietario/proprietari, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità (modello di dichiarazione del proprietario/proprietari dell'immobile in allegato 5 alla presente ordinanza);

c) **delle** persone fisiche proprietarie di immobili o terreni agricoli sui quali, alla data dell'evento, insistevano attività condotte da terzi con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo), a condizione che il titolo di disponibilità sia stato risolto ovvero il proprietario sia stato autorizzato dal conduttore ad effettuare i lavori di ripristino;

c-bis) dell'erede avente titolo munito di eventuale delega dei comproprietari-coeredi;

c-ter) del promissario acquirente, alla data dell'evento calamitoso, divenuto proprietario entro i 180 giorni successivi al verificarsi dell'evento calamitoso o nuovo proprietario, laddove l'atto di compravendita sia intervenuto nel medesimo termine di 180 giorni dalla data dell'evento calamitoso;

c-quater) dell'aggiudicatario per i casi indicati dal precedente art. 3, comma 6.

3. Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura speciale utilizzando l'apposito modello in allegato 6 alla presente ordinanza. In tale caso, dovrà essere allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

4. È ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi per ciascuna unità immobiliare. Nel caso di proprietari di più immobili siti nello stesso comune, dovrà essere presentata una istanza di riconoscimento dei contributi per ciascuna unità immobiliare. L'istanza può essere ripresentata nuovamente ~~una sola volta~~, in caso di rigetto per incompletezza documentale della stessa entro ~~60 (sessanta)~~ 90 (novanta) giorni dal rigetto. **Nel caso in cui i danni causati dall'evento calamitoso siano stati ripristinati prima dell'emanazione della presente ordinanza e siano state emesse fatture intestate e pagate sia dal proprietario dell'immobile danneggiato per danni all'infrastruttura sia dal locatario dell'immobile danneggiato per danni ai beni mobili, si ammette la presentazione di due distinte istanze per le spese di propria competenza, una da parte del proprietario e una da parte del locatario, fermo restando l'importo massimo complessivo del contributo concedibile.**

4-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni, si procederà con una distinta domanda per ogni immobile identificato catastalmente come da articolo 8, comma 4 della presente ordinanza.

4-ter. Ai soggetti legittimati che abbiano già eseguito gli interventi e nelle more dell'istruttoria volta al riconoscimento del contributo abbiano subito procedure espropriative per pubblica utilità, è riconosciuto un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili in

coerenza con le previsioni della presente ordinanza.

Art. 5-bis
(Casi di particolare complessità)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lett. f-bis) del DL 61 del 2023, si prevede che situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito delle apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario

2. Le commissioni tecniche straordinarie: esaminano i casi segnalati; formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario. Il Commissario straordinario può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione.

Art. 5-ter
(Procedura per la presentazione delle varianti in corso d'opera e attività istruttoria)

1. È ammessa la presentazione di un'unica istanza di variante in corso d'opera, legata a circostanze impreviste ed imprevedibili, debitamente motivata, non oltre la presentazione della richiesta di saldo da presentare secondo il modello 1bis allegato. La relativa istanza è presentata mediante le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e segue il medesimo iter istruttorio dell'istanza originaria come specificato all'articolo 9. Il valore, in aumento, della variante in corso d'opera non può superare un quinto dell'importo delle opere originariamente ammesse a contributo; resta salva l'esigenza di attestare il nesso di causalità delle lavorazioni inserite in variante con l'evento calamitoso.

2. Per tutti gli interventi rientranti nelle attività di edilizia libera è preclusa la possibilità di presentare istanza di variante in corso d'opera.

3. Per tutte le tipologie di interventi sono ammesse variazioni compensative delle lavorazioni già previste, cioè variazioni che comportano risparmi su alcune lavorazioni, compensati da aumenti in altre, al fine di mantenere invariato l'importo del contributo concesso. Risultano ammissibili anche variazioni compensative con inserimento di nuove lavorazioni di cui se ne dimostri sempre il nesso di causalità;

4. L'istanza di variante in corso d'opera è presentata con le modalità previste dall'articolo 5. Nel caso di varianti che comportano un aumento del contributo concesso, sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio o a quanto dovuto ai sensi della vigente normativa sismica, ove non già presentata in precedenza, unicamente:

a) il progetto degli interventi in variante, con l'indicazione degli interventi oggetto di variante, la loro imprevedibilità al momento della progettazione e le motivazioni che ne hanno determinato la necessità;

b) il computo metrico estimativo delle opere in variante con evidenza delle variazioni rispetto al computo metrico degli interventi ammessi in concessione, da cui risulti l'entità del contributo richiesto per le opere in variante.

5. Il Commissario straordinario emana il decreto di rideterminazione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo. I successivi atti di erogazione del contributo concesso saranno calcolati sulla base del nuovo importo di cui al decreto di rideterminazione.

Articolo 6

(Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario)

1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari (modello in allegato 7 alla presente ordinanza), unitamente alla copia dei documenti di riconoscimento.
2. In assenza della delega di cui al precedente comma, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda, limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega. Non sono ammesse domande da più comproprietari per lo stesso immobile.
3. Per i danni nelle parti comuni condominiali, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal Codice civile in relazione alla natura dei lavori, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.
4. Per i danni nelle parti comuni per i quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 8 alla presente ordinanza). La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.

Articolo 7

(Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro Ente pubblico o privato)

1. ~~Eventuali~~ **In presenza di** indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi, **fruits o fruibili** per le medesime finalità, ~~andranno sommati al~~ **ad essi andrà sommato il** contributo determinato con la presente ordinanza, fino alla concorrenza del ~~massimo valore del danno ammissibile a contributo. La somma del contributo di cui alla presente ordinanza, di eventuale indennizzo assicurativo, di crediti di imposta e di eventuale altro contributo non deve comunque superare il 100 per cento del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto~~ **periziato o rilevato, a seconda del caso di specie, che non può essere superato.**
2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al comune copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e il titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico.
3. La documentazione di cui al comma 2, per indennizzi/contributi percepiti successivamente alla presentazione della perizia (non allegata a quest'ultima), dovrà essere prodotta ~~senza alcun ritardo~~ al comune **entro il termine temporale di cui al comma 6, che decorre dalla data della** ~~dopo la~~ relativa erogazione (di indennizzi o contributi) e, se non prodotta, non si potrà procedere alla liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto ai sensi di quanto disposto dalla presente ordinanza.
4. In caso di copertura assicurativa, la concessione del contributo è subordinata alla dichiarazione che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
5. In caso di controversie relative agli indennizzi assicurativi, ~~il contributo di cui alla presente ordinanza~~

~~sarà concesso e, successivamente, liquidato solo in esito alla dichiarazione del beneficiario di aver concluso eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto~~ **non definite alla data di richiesta del contributo, il contributo di cui alla presente ordinanza sarà comunque concesso. In tal caso il beneficiario ha l'onere di informare tempestivamente il Comune dell'eventuale conclusione degli eventuali contenziosi con l'istituto assicurativo comunicando, contestualmente, l'importo ricevuto, e il contributo eventualmente eccedente. Per la parte già indennizzata dalla copertura assicurativa all'esito della definizione del contenzioso il contributo viene automaticamente rideterminato, con obbligo del beneficiario a riversare la parte eccedente eventualmente già erogata.**

6. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente comma, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda di contributo, dovrà essere prodotta al Comune, **ovvero alla struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata**, entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.

7. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo comporta la decadenza dal contributo.

8. In alternativa alla documentazione da produrre di cui ai commi precedenti, la domanda per l'accesso al contributo dovrà in ogni caso contenere ~~la~~ **una** dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti l'assenza di una copertura assicurativa ~~e di altro contributo.~~

8-bis. Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche in caso venga negato il risarcimento, non appena formalizzato dal soggetto assicuratore. In caso di inadempienza a tale obbligo di tempestiva informazione, qualora il risarcimento sia stato riconosciuto, indipendentemente dall'importo, il contributo è revocato e le somme eventualmente percepite devono essere restituite.

8-ter. Il beneficiario dovrà fornire tutte le comunicazioni e documentazioni di cui al presente articolo utilizzando le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Articolo 8

(Perizia asseverata e procedura semplificata dal professionista incaricato per i danni subiti dagli immobili di edilizia abitativa e pertinenze)

1. L'accertamento dei danni provocati **ai beni immobili** dagli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi per importi superiori a 30.000** euro deve essere comprovato e documentato attraverso perizia asseverata, redatta secondo il modello in allegato 3 alla presente ordinanza, a firma di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine, **albo** o collegio. ~~Tutti i soggetti che producono le perizie devono essere formalmente incaricati dal soggetto che richiede il contributo ed essere in posizione di terzietà rispetto a quest'ultimo. Il soggetto incaricato deve dichiarare che nelle attività realizzate non è coinvolto da interessi propri ovvero di propri parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge o i conviventi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.~~

2. [Soppresso] ~~- Anche per i Nei casi di ricostruzione in sito dell'immobile distrutto o dichiarato inagibile, la perizia è asseverata, giurata.~~

3. [Soppresso] ~~Nei casi di demolizione e ricostruzione dell'immobile danneggiato, il Commissario straordinario procederà a disporre un sopralluogo tecnico per la verifica dell'effettiva necessità. In fase di~~

~~istruttoria da parte del comune, lo stesso è tenuto a informare il Commissario straordinario della relativa istanza. In tali casi, il procedimento di concessione dovrà tenere conto degli esiti del sopralluogo.~~

4. Nella perizia, che deve essere prodotta unitamente alla domanda di contributo, il professionista di cui al precedente comma 1, sotto la propria personale responsabilità, deve:

a) verificare e dichiarare il nesso di causalità tra i danni e gli eventi ~~alluvionali occorsi a far data dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui all'articolo 1 della presente ordinanza~~ **calamitosi di cui trattasi**;

b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli impianti di cui all'articolo 3 alla presente ordinanza:

1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che l'immobile, alla data dell'evento **calamitoso**, non era in corso di costruzione oppure non utilizzabile e asseverando, **esclusivamente nel caso di interventi non realizzabili in regime di edilizia libera**, lo stato legittimo del fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, ovvero attestando che l'immobile è stato costruito prima del 1967 e per il quale non vi era l'obbligo di titoli edilizi. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, nel caso di interventi che costituiscono attività di edilizia libera. Nel caso di immobile in costruzione ovvero completato ma non utilizzabile, attestarne lo stato e indicare la percentuale di avanzamento dei lavori. Nei casi in cui non sia possibile rendere disponibile il titolo abilitativo per cause di forza maggiore, attestate da parte del comune competente, conseguenti agli eventi ~~alluvionali~~ **calamitosi di cui trattasi**, lo stato legittimo, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza;

2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;

3) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 3 alla presente ordinanza sono stati danneggiati, ~~indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate~~ con allegato l'elaborato grafico di rilievo del danno; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti di sicurezza obbligatori per legge e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura e i prezzi unitari, sulla base del prezziario regionale o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso; per tutti gli interventi da realizzare sugli immobili redigere il quadro economico di progetto/computo metrico, **fatto salvo quanto previsto dal comma 4-bis del presente articolo**;

4) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezziari di cui al precedente punto 3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e, quindi, il costo complessivo; la documentazione comprovante la spesa e il pagamento deve essere allegata alla perizia asseverata;

- 5) distinguere nei casi di cui al precedente punto 4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguire non ammissibili a contributo;
- 6) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, in quanto legati alla sicurezza degli impianti o ad aspetti igienico-sanitari, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e, quindi, a carico del soggetto interessato;
- 7) produrre planimetria catastale, nonché stato di fatto e stato legittimo dell'immobile ove previsto.

4-bis. Per le richieste di contributo riferite a danni di importo inferiore a 30.000 euro (e superiori a 15.000,00) la perizia è sostituita dalla scheda di rilevazione del danno redatta come da allegato 2 alla presente ordinanza.

Articolo 9

(Attività istruttoria dei comuni e inoltro delle istanze di concessione dei contributi)

1. Ai sensi dell'articolo 20-~~septies~~ del **DL 61 del 2023** ~~decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~, i comuni verificano la spettanza e l'entità del contributo richiesto sulla base delle domande presentate attraverso le piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori dai soggetti legittimati, **fatto salvo che per i contributi relativi a danni minori, per i quali si applica quanto previsto dall'articolo 14-bis.**

2. I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato e relative pertinenze, ovvero quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera c), anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. In particolare, è necessario che sia accertato che:

- a) l'immobile oggetto di richiesta di contributo sia sito nel comune ove sono occorsi gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza;
- b) la ~~completezza della~~ scheda di rilevazione dei danni **sia completa;**
- c) ~~[Soppressa] il richiedente non sia stato destinatario per lo stesso immobile di altri contributi concessi a titolo di risarcimento, anche parziale, per gli stessi interventi, indicandone l'ammontare eventualmente già erogato.~~

2-bis. Il Comune, in fase di istruttoria, provvede anche alle verifiche di cui all'articolo 7.

3. I comuni completano le verifiche di cui ~~al comma 2~~ **ai commi 2 e 2-bis** entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformità rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformità rispetto ai requisiti necessari per l'ammissibilità dell'istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di 30 (giorni) è interrotto e i comuni provvedono a notificare attraverso richiesta di integrazioni al soggetto interessato i vizi e le difformità ostative all'accoglimento della domanda, dando un tempo di 10 (dieci) giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l'eventuale ottenimento dell'esito positivo dell'istruttoria. All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.

4. I comuni, qualora non dispongano, a supporto del responsabile del procedimento, di personale tecnico o amministrativo adeguato che possa efficacemente gestire i procedimenti amministrativi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, ovvero siano impossibilitati alla gestione di detti procedimenti, possono avanzare specifica richiesta di supporto tecnico per la fase istruttoria di propria competenza al Commissario straordinario, attraverso l'utilizzo di apposita funzione nelle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori.

5. All'esito positivo delle verifiche di cui ~~al precedente comma 2~~ **ai precedenti commi 2 e 2-bis**, il comune ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede, entro 30 (trenta) giorni, a:

a) verificare che sia riportato nella perizia asseverata di cui all'articolo 8 l'attestazione del nesso di causalità diretto tra i danni subiti e gli eventi ~~meteorologici avversi occorsi dal 1° maggio 2023~~ **calamitosi di cui all'art 20 bis, co. 1 e 1 bis, del DL 61 del 2023;**

b) quantificare l'importo ammissibile a contributo (con separata indicazione dell'indennizzo assicurativo o di altro contributo da decurtare, ove ricorrano), previa determinazione dell'entità, delle tipologie di intervento e dei costi ammessi a contributo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, del **DL 61 del 2023** ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,~~ nonché di quanto disposto con la presente ordinanza.

In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e il comune, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.

All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro 10 (dieci) giorni dal suddetto preavviso.

6. I comuni, qualora la domanda di riconoscimento del contributo sia ricevibile, quantificata e accertata l'entità del contributo, comunicano al soggetto beneficiario la proposta di concessione del contributo per l'accettazione, mediante l'utilizzo di apposita funzione disponibile nelle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, dando un tempo di **20 (venti) giorni consecutivi** per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso **fatti salvi i casi in cui il Commissario abbia definito che l'erogazione avvenga secondo la modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'ordinanza 36**. I comuni, all'esito dell'accettazione della proposta di concessione del contributo ovvero in caso di silenzio-assenso da parte del soggetto beneficiario, in aderenza a quanto disposto dall'articolo 20-sexies, comma 3, **del DL 61 del 2023**, ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,~~ provvedono a trasmettere **al soggetto individuato** dal Commissario straordinario le proposte di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche e al netto degli indennizzi assicurativi, o di altri contributi ricevuti per le medesime finalità.

In caso di dissenso da parte del beneficiario, i comuni acquisiscono le motivazioni e valutano se necessario procedere a un riesame dell'istruttoria. All'esito dell'eventuale riesame, i comuni inviano la proposta di concessione del contributo **al soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario**, ovvero confermano l'esito dell'istruttoria già svolta e inviano la relativa proposta di concessione al **soggetto individuato con ordinanza del** Commissario straordinario.

7. Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo, ~~e provvede alla sua~~ **e contestuale**

erogazione entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalità indicate all'articolo 2 della presente ordinanza.

8. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati, accedendo alle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, nella quale sono state presentate le istanze.

Articolo 9-bis

(Domande già concesse: attività istruttoria e inoltro delle istanze di concessione del contributo e altre disposizioni relative ai contributi per i beni mobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 6-quater del decreto-legge n. 61/2023 convertito in legge 4 luglio 2025, n. 101)

1. Per i richiedenti per le cui istanze è già stato emesso il decreto di concessione del contributo dal Commissario straordinario, potrà essere presentata, prima dell'invio della domanda di rendicontazione e per i soli beni mobili, una integrazione alla perizia al fine di:

a) dare la possibilità al richiedente di confermare o, se necessario, integrare le proprie dichiarazioni relativamente ai soli beni mobili (Allegato 10), con particolare riferimento alla Sezione 4, lettera i e alla Sezione 6 dell'Allegato 3, senza che ciò comporti un aumento di contributo per le spese tecniche;

b) quantificare l'entità del contributo da riconoscere per i beni mobili ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c) di cui alla presente ordinanza.

2. All'avvio dell'istruttoria per l'istanza beni mobili, i comuni, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede, entro 30 (trenta) giorni, a quantificare l'importo ammissibile a contributo dei beni mobili.

3. In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e il comune provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.

4. Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo concesso e/o percepito a titolo di rimborso per i danni subiti dai beni della stessa fattispecie e provvede alla sua erogazione entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalità indicate all'articolo 2 della presente ordinanza.

5. L'attività di rendicontazione per tali beni segue le ordinarie procedure di cui all'articolo 10 dell'ordinanza 14/2023 e s.m.i.

6. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati, accedendo alle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, nella quale sono state presentate le istanze.

6-bis. A decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, lettera b-bis), dell'articolo 2, in luogo di quanto previsto dai commi da 1 a 6 del presente articolo, si procede con le modalità stabilite dai commi 3-ter e 3-quinquies del medesimo articolo 2.

6-ter. L'attività di rendicontazione del contributo richiesto per i beni mobili di cui all'articolo 20-sexies, comma 6-quater del decreto-legge n. 61 del 2023, trattandosi di contributo forfetario, sarà assolta mediante la produzione di fatture o documenti analoghi attestanti le spese per qualsiasi tipologia di bene mobile relativo all'abitazione per un importo pari o superiore al contributo concesso. Alla produzione della documentazione di spesa di cui al primo periodo il richiedente

dovrà provvedere entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 10. Il Comune verificherà, a tal fine, che le spese documentate non siano già state oggetto di rendicontazione in sede di riconoscimento del contributo di immediato sostegno (CIS) e provvederà, in caso contrario, alla revoca e recupero, anche parziale, delle eventuali somme di cui trattasi, previa informativa all'interessato, che avrà dieci giorni per formulare eventuali osservazioni, decorsi i quali la comunicazione di revoca sarà considerata accettata.

Articolo 10

(Fasi del procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo)

~~1. Il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata,~~ **Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai comuni territorialmente competenti, per mezzo delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo al netto di eventuali indennizzi o contributi già percepiti e provvede alla sua erogazione, considerando quanto previsto dall'** ~~di cui all'articolo 7 della presente ordinanza.~~

2. In tale ambito, il Commissario straordinario provvede, altresì, a definire le modalità ~~e la misura~~ mediante le quali assicurare l'erogazione del contributo. In particolare, in relazione alle risorse finanziarie complessivamente disponibili, il contributo sarà concesso ed erogato secondo quanto disposto all'articolo 2, della presente ordinanza.

2-bis. Ove il contributo sia concesso con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 435 e seguenti, della legge 2013 del 2023, alla concessione ed erogazione si provvederà secondo quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 36, pubblicata il 20 novembre 2024 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Commissario straordinario procede, informando il comune territorialmente competente, a:

a) dare esecutività agli atti di concessione dei contributi notificando al soggetto beneficiario il decreto di riconoscimento e concessione del contributo e comunicando, altresì, l'importo del contributo complessivamente spettante ~~opportunamente ripartito in anticipazione e saldo;~~

b) liquidare ~~anticipazione~~ **acconti e saldi** del contributo concesso;

c) accertare che nei **contratti (ovvero nei preventivi o nelle dichiarazioni sostitutive per i contributi di cui all'art. 5, comma 1, lett. c-bis), della presente ordinanza)** stipulati tra il soggetto beneficiario e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia stata inserita specifica clausola di tracciabilità finanziaria. Inoltre, i contratti stipulati tra soggetto beneficiario e l'impresa esecutrice devono, altresì, contenere specifica previsione relativa al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e/o di categoria e al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela del lavoro nonché della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il soggetto beneficiario ~~accertare che l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino sia inserita nelle white list ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - articolo 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e s.m.i., ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà, fatti salvi i casi di lavori già realizzati alla data di pubblicazione della presente ordinanza;~~ **acquisirà apposita dichiarazione da parte dell'impresa che eseguirà gli interventi che dovrà attestare di essere soggetta all'obbligo all'inserimento nelle white list e nel caso fornirne attestazione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, solo laddove l'impresa svolga attività che ne prevedano l'obbligo di iscrizione;**

d) comunicare il termine entro il quale devono essere completati gli interventi e quello entro il

quale presentare la documentazione prevista a pena di decadenza dal contributo concesso evidenziando, in ogni caso, che la quota a saldo del contributo concesso potrà essere erogata solo una volta esperiti tutti i controlli necessari. Il termine indicato, **corrispondente a 12 mesi per i danni minori e lievi, e 24 mesi per i danni gravi**, può essere prorogato, su istanza motivata dell'interessato, con apposita determinazione, da comunicare al Commissario straordinario, **in tutti quei casi per i quali si siano verificate condizioni di necessità di sospensione degli stessi non imputabili all'inadempimento dei professionisti o degli esecutori, nonché per ragioni correlate ai tempi di adeguamento ed aggiornamento dei sistemi digitali di gestione dei procedimenti e delle singole fasi**;

~~4. Entro il termine indicato nel provvedimento di concessione o in quello diverso determinato in seguito alla presentazione di eventuale istanza di proroga, di 12 (dodici) mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, il beneficiario dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente, tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori, nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità); sono ammessi pagamenti effettuati dai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché dei conviventi more uxorio. Il termine di 12 (dodici) mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, con apposita determinazione del comune, da comunicare al Commissario straordinario. Per tutti i contributi di cui all'articolo 2, il Commissario adotta decreti di erogazione riferiti a ciascuna fase sia per le quote di acconto che per il saldo finale. L'acconto iniziale viene erogato contestualmente alla concessione del contributo con provvedimento unico. Il secondo acconto viene erogato su richiesta del beneficiario che attesti di aver speso non meno dell'80 per cento dell'importo erogato come primo acconto e alleggi attestazione della spesa utilizzando il modello in allegato alla presente ordinanza (allegato 9) giustificativa dell'avvenuto sostenimento della spesa pari almeno all'80 per cento sul primo acconto erogato. Per tutti gli interventi di cui all'art. 1 c.4 lettera b2, l'interessato, al fine di richiedere l'ulteriore acconto dovrà rendicontare la spesa sostenuta trasmettendo la seguente documentazione:~~

- i. **copia delle fatture relative alle realizzazione degli interventi (o copia in formato cartaceo ovvero copia di cortesia), nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136); è ammessa l'intestazione delle fatture ai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché al coniuge e al convivente more uxorio ed il relativo pagamento da parte degli stessi;**
- ii. **documentazione fotografica comprovante lo stato ante e post operam degli interventi eseguiti;**
- iii. **copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione, ovvero quanto previsto dalla precedente lettera c) del comma 3, laddove non allegati alla richiesta di contributo;**
- iv. **attestazione del Direttore dei lavori di corretta esecuzione dei lavori o certificato analogo o, per i casi di edilizia libera, attestazione del tecnico incaricato ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 2000, attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità con gli elaborati progettuali o documenti analoghi, salvo quanto previsto al comma 4-bis);**
- v. **quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del**

beneficiario e del direttore lavori o, per i casi di edilizia libera a firma del tecnico incaricato e/o del perito;

Per tutte le tipologie di interventi, in sede di richiesta di liquidazione del secondo acconto, la documentazione di cui ai punti iv e v potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva semplificata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 2000, recante una sintetica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori.

4-bis. Per tutti gli interventi, l'erogazione del saldo finale è condizionata all'esito favorevole delle verifiche sulla rendicontazione dell'intero contributo, unitamente all'esame dei seguenti documenti per l'intero ammontare concesso:

- i. copia delle fatture relative alle realizzazione degli interventi (o copia in formato cartaceo ovvero copia di cortesia), nonché ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute, nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postale, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136); è ammessa l'intestazione delle fatture ai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché al coniuge e al convivente more uxorio ed il relativo pagamento da parte degli stessi;**
- ii. documentazione fotografica comprovante lo stato ante e *post operam* degli interventi eseguiti da produrre solo in sede di rendicontazione unica o finale;**
- iii. copia dei contratti sottoscritti con professionisti e imprese recanti le clausole di obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l'impegno al rispetto dei termini di completamento dei lavori fissati nel decreto di concessione, ovvero quanto previsto dalla precedente lettera c) del comma 3, laddove non allegati alla richiesta di contributo;**
- iv. attestazione del Direttore dei lavori di regolare esecuzione dei lavori o certificato analogo o, per i casi di edilizia libera, attestazione del tecnico incaricato ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi per gli effetti del d.p.r. n. 445 del 2000, attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità con gli elaborati progettuali o documenti analoghi;**
- v. computo metrico a consuntivo, ovvero quadro tecnico economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta a firma del beneficiario e del direttore lavori o, per i casi di edilizia libera a firma del tecnico incaricato e/o del perito.**

5. Al termine dell'attività di rendicontazione da parte del soggetto beneficiario, il comune, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata, ove attivata, deve:

a) preliminarmente verificare la completezza e la regolarità di tutta la documentazione presentata con specifico riferimento a:

- 1) accertamento della regolarità formale dei giustificativi di spesa e della piena coerenza delle spese documentate con l'intervento riconosciuto dal decreto di concessione;**
- 2) verifica della corrispondenza tra la documentazione tecnica e la documentazione di spesa;**
- 3) verifica dei bonifici bancari e dell'esatta indicazione del titolo di spesa quietanzato; ~~detti documenti dovranno riportare il CUP o un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo;~~**
- 4) [Soppresso] ~~verifica degli estratti conto o documenti analoghi con effettiva registrazione~~**

~~del bonifico bancario;~~

- b) ~~inviare al Commissario straordinario entro 30 (trenta) giorni apposita richiesta di erogazione della quota a saldo, riepilogativa per ciascun beneficiario richiedente, tenuto conto del contributo concesso e degli eventuali acconti già erogati~~ **comunicare al soggetto beneficiario la proposta di ammissione delle spese rendicontate per l'accettazione, mediante l'utilizzo delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori, dando un tempo di 20 (venti) giorni consecutivi per l'accettazione della stessa, da effettuarsi sulla medesima piattaforma informatica; in caso di dissenso sulla proposta di ammissione, si applica la procedura di cui all'articolo 9, comma 6. In mancanza di riscontro, si applica la procedura del silenzio-assenso.**

In caso di esigenze di approfondimenti istruttori, il suddetto termine di 30 (trenta) giorni è interrotto e il comune, ovvero la predetta struttura di supporto convenzionata, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di 30 (trenta) giorni per il riscontro, le esigenze di integrazioni documentali, ovvero di chiarimenti necessari per consentire la finalizzazione dell'istruttoria. In caso di parziale o mancato riscontro da parte del soggetto beneficiario, la domanda è respinta e può essere presentata una nuova richiesta di erogazione, se non scaduto il termine concesso per la rendicontazione finale. Diversamente, viene avviato il procedimento di revoca di cui al successivo articolo 12 della presente ordinanza.

6. Il Commissario straordinario, al termine dell'attività istruttoria di verifica della documentazione e rendicontazione delle spese effettuate dai comuni, provvede all'erogazione della quota a saldo direttamente ai beneficiari.

7. Il saldo sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia asseverata ~~giurata~~. Pertanto, in funzione della spesa sostenuta e documentata, il contributo verrà calcolato sul minor valore tra quanto ammesso e quanto rendicontato. Il contributo così determinato, sommato a eventuali indennizzi assicurativi e/o a eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il valore del danno riconosciuto ammissibile (divieto di sovra-compensazione).

7-bis. Per gli interventi di cui sopra, eseguiti in edilizia libera o per interventi di riparazione a fronte di danni di lieve entità inferiori alla soglia di euro 30.000, la documentazione di cui al comma 4-bis, punti ~~iii~~ e iv e v, può essere sostituita da un'asseverazione a firma del tecnico incaricato. Per l'asseverazione di cui al presente comma viene riconosciuto il corrispettivo nei limiti delle percentuali indicate dall'articolo 3.

7-ter. Il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta proposta e accettazione di erogazione ovvero dalla notifica del provvedimento di concessione ed erogazione dell'anticipo, può rinunciare alla richiesta di erogazione presentata dandone apposita comunicazione sulle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori. In caso di rinuncia successiva all'erogazione di acconti, il beneficiario si impegna a riversare quanto erogato entro e non oltre 30 giorni dall'accettazione della rinuncia con le modalità indicate in apposito provvedimento del soggetto individuato dal Commissario. Nel caso in cui la rinuncia avvenga in fase precedente alla erogazione, il Commissario provvede alla archiviazione della domanda di contributo ovvero alla revoca del provvedimento di concessione laddove già emesso.

7-quater. I Comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione del contributo ai fini dello svolgimento di ulteriori controlli.

Articolo 11

(Obblighi dei beneficiari)

1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti a:

a) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario, ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità; ~~I documenti attestanti i pagamenti effettuati dovranno riportare:~~

~~1) il codice CUP (Codice Unico di Progetto) ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;~~

~~2) per le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, un'autodichiarazione che attesti il nesso tra le spese sostenute e il CUP assegnato in fase di concessione;~~

b) fornire, su richiesta del comune o del Commissario straordinario, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dal comune o dal Commissario straordinario a tutti i documenti relativi al contributo concesso per danni subiti, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni;

c) provvedere a rientrare nell'abitazione entro 3 mesi dalla fine lavori, o dalla recuperata utilizzabilità nel caso di interventi di edilizia libera, presentando una dichiarazione sullo stato dell'occupazione, qualora lo stesso beneficiario o altri soggetti usufruiscano di misure relative all'autonoma sistemazione o di alloggi resi disponibili nell'ambito dello stato di emergenza in relazione allo stesso immobile.

Articolo 12

(Attività di verifica e revoca dei contributi e procedure per la restituzione dei contributi revocati in misura totale o parziale)

1. Il Commissario straordinario, avvalendosi della **struttura appositamente costituita con propria ordinanza** ~~propria struttura di supporto~~, ovvero di quella appositamente convenzionata, procede a verifiche:

a) documentali, **anche a campione, sul numero delle istanze rendicontate**, a premessa dell'adozione dei decreti di erogazione dei contributi a titolo di **saldo** ~~anticipazione~~, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai soggetti beneficiari;

b) in loco, anche a campione, ~~a premessa dell'adozione del provvedimento di liquidazione del saldo relativo ai contributi concessi ed erogati a titolo di anticipazione~~, allo scopo di verificare il completamento degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dai soggetti beneficiari per i quali siano stati adottati uno o più decreti di concessione dei contributi.

2. Nell'ambito dei controlli di cui al comma precedente, i beneficiari dei contributi sono tenuti a esibire tutta la documentazione richiesta e a consentire ispezioni sui beni, di cui è stato dichiarato il danneggiamento, il ripristino o la ricostruzione.

3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Le proposte che i comuni effettuano relativamente alla concessione dei contributi devono prevedere clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla

restituzione del contributo ~~oltre gli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.~~ In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo di iscrizione a ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 1, del **DL 61 del 2023** ~~decreto legge 1° giugno 2023, n. 61,~~ ~~convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.~~

4. Il contributo sarà revocato anche **parzialmente** qualora si verifichi una ~~sola~~ delle seguenti circostanze:

- a) le dichiarazioni rese non risultano veritiere;
- b) la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
- c) il destinatario del contributo ~~risulti assegnatario di~~ **abbia percepito** altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti ~~a risarcire i medesimi danni~~ **a sostenere le medesime spese;**
- d) il beneficiario non concluda la realizzazione del progetto ammesso nei termini assegnati
- e) il beneficiario abbia omissso di inserire specifica clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti stipulati tra il richiedente il contributo e l'impresa che eseguirà gli interventi di ricostruzione, di riparazione o di ripristino;
- f) il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione nei termini stabiliti, ovvero prorogati, **ovvero non sia in grado di rendicontare le somme eventualmente già percepite, in tutto o in parte;**
- f-bis) il beneficiario abbia omissso di utilizzare banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione;**
- f-ter) su richiesta del beneficiario, per una sola volta, nei casi in cui abbia rilevato, successivamente al provvedimento di concessione del contributo, la presenza di errori materiali o sostanziali e allo scopo di produrre una nuova istanza.**

5. Il Commissario straordinario, sulla base di apposito protocollo d'intesa adottato con la Guardia di Finanza, provvede ad implementare un tempestivo flusso informativo a favore della Guardia di Finanza, quale forza di polizia economico finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale ed unionale, al fine di prevenire, individuare e contrastare ogni condotta illecita di malversazione, indebita aggiudicazione e/o percezione di risorse finanziarie pubbliche.

5-bis. I contributi di cui alla presente ordinanza devono essere integralmente rendicontati con le modalità previste, anche in relazione agli acconti eventualmente percepiti. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto o degli acconti percepiti è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il contributo percepito in acconto entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione degli interventi.

5-ter. Qualora in sede di istruttoria volta all'erogazione del saldo il Comune accerti che le somme corrisposte a titolo di contributo ai sensi della presente ordinanza, non siano dovute, in tutto o in parte, in tutti vi casi previsti dalle lettere da a) a f-bis) del comma 4, nonché nei casi di richiesta di revoca di cui alla lettera f-ter) del medesimo comma, i soggetti beneficiati provvedono alla restituzione delle medesime entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di accertamento o di accettazione della richiesta di revoca di cui alla richiamata lettera f-ter), con le modalità ivi indicate. Il mancato adempimento entro il termine indicato costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi

corrisposti e dei relativi interessi legali, a cura dell'Amministrazione Comunale procedente. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati nelle more dell'adozione dell'ordinanza commissariale che ha introdotto il presente articolo.

5-quater. La restituzione delle somme percepite ai sensi del comma 5-ter, non dovute, in tutto o in parte, avviene mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero di tesoreria che sarà indicato con successiva comunicazione del Commissario straordinario e dovrà essere, a tal fine, indicato espressamente nel relativo provvedimento di accertamento. Nelle more dell'indicazione del conto di cui al primo periodo, le somme relative possono essere temporaneamente accreditate al Comune responsabile del procedimento di cui al comma 5-ter, nelle more del successivo trasferimento non appena provveduto alla richiesta indicazione.

5-quinquies. I Comuni trasmettono con cadenza semestrale al Commissario straordinario e al Sub-commissario territorialmente competente un riepilogo degli accertamenti effettuati e delle relative iscrizioni a ruolo.

Articolo 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che per effetto della presente ordinanza pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario, sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo Regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non, e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (articolo 6, comma 1, lettera b) del predetto Regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto – al Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 14

(Copertura finanziaria)

1. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui trattasi è subordinata alla presentazione di apposita istanza, a domanda, da parte dei soggetti beneficiari. Non risultando, pertanto, quantificabili allo stato gli oneri complessivi connessi al riconoscimento dei danni conseguenti agli eventi **alluvionali calamitosi**, il Commissario straordinario provvederà a erogare i contributi nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e alla data odierna rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, **del DL n. 61 del 2023** ~~del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100~~. Alla concorrenza delle suddette risorse, il Commissario straordinario provvederà a rappresentare agli organi preposti il nuovo fabbisogno finanziario e a emanare, sulla base delle ulteriori risorse rese disponibili allo scopo, successive determinazioni per il loro impiego, con le modalità e i termini fissati dalla presente ordinanza, pubblicate sulla sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario.

Articolo 14-bis

(Contributi semplificati per interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli

edifici residenziali e relative pertinenze, che presentano danni minori, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis, del DL 61/2023)

1. In considerazione dell'esigenza di semplificare e accelerare il processo di ricostruzione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 20-sexies, comma 1, lettera a), numero 3-bis), del DL 61/2023, in alternativa a tutte le altre tipologie di contributi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario straordinario, per il tramite dei Comuni interessati, è autorizzato a riconoscere ai soggetti legittimati in relazione a immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze, ivi comprese le fattispecie di cui all'articolo 1, comma 2, che hanno riportato danni minori e a fronte dei quali possono essere realizzati unicamente interventi rientranti nel regime di edilizia libera, senza che si debba provvedere, a tal fine, all'acquisizione di qualsivoglia titolo abilitativo, un contributo semplificato fino a un massimo di 15.000,00 euro per tutti gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, rientranti nell'attività di edilizia libera.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto, altresì, limitatamente al ripristino dei danni anche alle parti comuni di un edificio residenziale purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita ad uso residenziale, limitatamente alle parti comuni. In tal caso il contributo è richiesto dall'amministratore del condominio, ove costituito, ovvero da uno dei proprietari a tal fine delegato. Per le altre fattispecie individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il contributo è richiesto dal rispettivo soggetto legittimato. In un edificio possono verificarsi, contestualmente, anche le fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Per richiedere la concessione del contributo semplificato il soggetto legittimato è tenuto ad allegare una relazione svolta da un professionista abilitato che descriva il danneggiamento subito e ne attesti il nesso causale con gli eventi di cui all'articolo 20-bis del DL 61/2023, nonché indichi gli estremi dell'ultimo titolo edilizio disponibile relativo alla porzione dell'immobile o dell'unità immobiliare oggetto della richiesta di contributo, e la dichiarazione di assenza di procedure sanzionatorie pendenti e devono essere utilizzati i moduli allegati alla presente ordinanza (allegato 2 bis); va, altresì, attestato l'effettivo danneggiamento dei beni mobili presenti nella unità immobiliare, ove accaduto, ai fini della definizione del massimale di cui al comma 10.
4. All'importo massimo concedibile di cui al comma 1 è aggiunto un ulteriore contributo forfetario determinato nella misura del 6%, e, comunque, non inferiore a euro 750,00, a titolo di concorso per la copertura delle spese tecniche di cui al comma 3 necessarie per la presentazione dell'istanza di contributo.
5. Il contributo è erogato in due *tranches*: un acconto in misura pari al 70% del contributo concesso e un successivo saldo (da richiedere utilizzando l'Allegato 11), comprensivo dell'eventuale integrazione di cui al comma 4, per costi sostenuti per il ripristino e la riparazione di danni eccedenti l'importo dell'acconto erogato, nel limite massimo del medesimo contributo concesso.
6. È possibile richiedere i contributi di cui al presente articolo per interventi già effettuati e completati, dietro presentazione contestuale della documentazione necessaria alla concessione ed erogazione del contributo, nonché alla rendicontazione delle spese effettuate. In tal caso, previa istruttoria, il contributo è concesso ed erogato in unica soluzione, fatta salva la verifica della sussistenza dell'attestazione del nesso di causalità con gli eventi calamitosi da parte del tecnico.
7. Per l'erogazione dell'acconto, il Comune determina l'ammontare del contributo semplificato concedibile, fino al massimo di € 15.000,00, escluse l'integrazione forfetaria di cui al comma 4 e l'eventuale integrazione di cui al comma 11, che vengono aggiunte all'importo spettante, e, a tal fine, svolge le verifiche istruttorie in relazione:

- a) alla completezza e regolarità della documentazione tecnica allegata all'istanza ai sensi del comma 3;
- b) alla attestazione del nesso di causalità derivante dal fatto che l'unità immobiliare o la pertinenza per la quale viene richiesto il contributo semplificato sia risultata allagata o interessata da movimenti franosi o smottamenti in conseguenza degli eventi calamitosi di cui in premessa;
- c) all'esistenza e corrispondenza del titolo edilizio dichiarato;
- d) alla presenza della dichiarazione di danneggiamento di beni mobili.

8. Per l'erogazione del saldo il Comune verifica la corrispondenza delle spese sostenute e documentate alle voci ammissibili con bonifici, fatture, documenti di spesa, e ad esclusione delle somme oggetto di rimborso nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per l'immediato sostegno di cui alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 999 del 31 maggio 2023 (articolo 1), n. 1106 del 20 ottobre 2024 (articoli 1 e 2) e n. 1135 del 2 aprile 2025 (articolo 1) e successive modifiche e integrazioni, ~~determina l'ammontare del contributo semplificato concedibile, fino al massimo di € 15.000,00, escluse l'integrazione forfetaria di cui al comma 4 e l'eventuale integrazione di cui all'articolo 2, comma 3-ter, che vengono aggiunte all'importo spettante..~~

9. È possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria. In tali circostanze, allo scopo di non aggravare il procedimento di riconoscimento del contributo semplificato, all'interessato viene comunque erogato, con immediatezza, l'acconto previsto, mentre all'erogazione del saldo si provvede all'esito delle verifiche previste sulla documentazione giustificativa trasmessa.

10 Il contributo semplificato deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di documentazione giustificativa, anche in relazione all'acconto percepito. Nel caso in cui non si proceda alla richiesta del saldo, il beneficiario dell'acconto è comunque tenuto a presentare la documentazione giustificativa completa inerente il citato acconto entro il termine di 180 giorni dalla data di accredito dell'acconto.

11. L'importo massimo di cui al comma 1 è elevato a euro 20.000 qualora siano stati subiti anche danni ai beni mobili presenti all'interno dell'unità immobiliare danneggiata. In tal caso può essere destinata a tale fattispecie la somma massima di euro 5.000, calcolata con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3-ter), alla relativa rendicontazione si provvede con le modalità di cui all'art. 9-bis, comma 6-ter.

12. I Comuni conservano gli esiti istruttori e la documentazione relativa alla concessione del contributo semplificato ai fini dello svolgimento di ulteriori controlli.

13. Le domande di contributo ai sensi del presente articolo vengono presentate mediante le apposite piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori attivate per l'attuazione delle misure di ricostruzione privata di cui alla presente ordinanza.

14. I Comuni, oltre a quanto previsto dai commi 7 e 8, procedono allo svolgimento di controlli successivi a campione, nella misura minima del 15% delle domande ricevute, sui contributi semplificati concessi ai sensi del presente articolo e alla veridicità della documentazione giustificativa della spesa allegata alla domanda di saldo.

Articolo 14-ter

(Esigenze di aggiornamento relative alle pratiche di contributo già concesse)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-ter, i beneficiari dei contributi di cui alla presente ordinanza, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 14-bis per i contributi semplificati, le cui pratiche siano già state definite e concesse, possono presentare istanza di integrazione delle relative

domande, al solo scopo di fruire delle condizioni di maggior favore introdotte a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria e nella regolazione attuativa vigenti al momento della presentazione della citata domanda.

2. Il procedimento istruttorio delle istanze di integrazione di cui al presente articolo:

a) è quello previsto per le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 5-ter) nel caso in cui per l'istanza originaria non sia ancora stato richiesto il saldo;

b) è il medesimo seguito per la domanda originaria, fatte salve le semplificazioni procedurali introdotte, nel caso in cui per l'istanza originaria sia già stato richiesto il saldo.

Art. 14-quater

(Rideterminazione dei termini per l'impiego dei contributi già concessi)

1. In conseguenza delle modifiche e integrazioni recate dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, e dalle conseguenti disposizioni attuative al procedimento di concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza, eccezion fatta per i contributi semplificati di cui all'articolo 14-bis, i termini per il completamento degli interventi cui è finalizzato il contributo concesso, ancorché già scaduti alla data di adozione della presente disposizione, sono rideterminati in quelli disciplinati dalla presente ordinanza, decorrenti dalla medesima data di adozione della presente disposizione.

Art. 14-quinquies

(Contributi per gli interventi sulle strade vicinali destinati ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, di cui all'articolo 20-sexies, comma 3-sexies, del DL 61/2023)

1. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis del DL 61 del 2023, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui alla presente ordinanza possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 20-sexies, comma 3-sexies, del DL 61 del 2023, i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge luogotenenziale n. 1446 del 1918, in deroga ai limiti ivi previsti nonché a quanto previsto dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge luogotenenziale.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il legale rappresentante dei consorzi ivi richiamati è qualificato come soggetto beneficiario del contributo. I citati contributi sono richiesti, istruiti e rendicontati con le modalità previste dalla presente ordinanza.

4. Qualora una strada vicinale risulti danneggiata dagli eventi calamitosi di cui trattasi e il relativo consorzio non risulti costituito alla data di presentazione dell'istanza di contributo, il soggetto beneficiario viene individuato in uno dei soggetti privati interessati ed opera con le modalità dell'amministratore condominiale utilizzando l'apposita modulistica, previa acquisizione delle deleghe da parte di tutti i privati interessati secondo quanto previsto dalla presente ordinanza.

Articolo 14-sexies

(Aggiornamento e allineamento della modulistica e delle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori)

1. Il Commissario straordinario, d'intesa con i Sub-commissari, può apportare le ulteriori modifiche

ritenute opportune alla modulistica allegata nonché alle piattaforme informatiche all'uopo predisposte dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ciascuna per i beneficiari dei propri territori utilizzate per la presentazione e gestione delle domande di contributo di cui alla presente ordinanza e alle successive modifiche e integrazioni anche successivamente alla loro adozione, allo scopo di velocizzare e semplificare l'adeguamento alle innovazioni apportare e assicurare la costante e progressiva ottimizzazione e il migliore allineamento degli strumenti operativi alle finalità e prescrizioni contenute nella normativa primaria sulla ricostruzione e nelle discendenti ordinanze attuative. In tal caso, delle modifiche apportate viene data tempestiva informazione sul sito istituzionale della struttura commissariale.

Articolo 15

(Efficacia e obblighi di pubblicità)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.